



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 380 del 24/04/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GISELDA TORELLA

208) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASAL BARRIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ALIBERTI MATTIA PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MATARAZZO LUCA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.310 LND DEL 04/03/2026

(Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – CASAL BARRIERA del 01/03/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026

Con rituale reclamo, la società Casal Barriera ha impugnato le sanzioni della squalifica di sei gare a carico del calciatore Luca Matarazzo e di quattro gare a carico dell'allenatore Mattia Aliberti, sostenendo che le frasi comunque continenti del calciatore non fossero rivolte nei confronti dell'arbitro mentre l'allenatore aveva solo protestato insieme a altri componenti della panchina. Veniva quindi ascoltata la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e insisteva per l'annullamento o la riduzione delle sanzioni.

Preliminarmente risultano inammissibili le censure svolte in relazione all'allenatore Mattia Aliberti poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese" da parificarsi a quattro giornate di gara.

Per quanto attiene la squalifica di Luca Matarazzo occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Questi, infatti, dopo l'espulsione per somma di ammonizioni, pronunciava frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara e poi compiva gesti provocatori nei confronti della tribuna.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l'entità della sanzione può essere lievemente ridotta considerando che la condotta è stata tenuta dal tesserato in un unico contesto.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Aliberti Mattia, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Matarazzo Luca a 5 gare.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Zaccagnini

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1° aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

220) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TERRACINA 1925, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 CON DIFFIDA E N.1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.319 LND DEL 11/03/2026

(Gara: LODIGIANI CALCIO 1972 – TERRACINA 1925 del 08/03/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 351 del 02/04/2026

Con rituale reclamo la società Terracina 1925 ha impugnato le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo per il comportamento dei suoi sostenitori che rivolgevano gravi offese denigratorie per motivi di sesso nei confronti di un'assistente arbitrale, peraltro destinataria del lancio di due bottiglie, stante anche la recidiva. A riguardo, la società rilevava come i comportamenti non fossero certamente ascrivibili ai propri sostenitori e comunque contestava l'applicazione acritica della responsabilità oggettiva. Veniva ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze e chiedeva l'annullamento o la riduzione delle sanzioni. Preliminarmente occorre rilevare che risultano inammissibili le censure svolte in relazione al provvedimento di squalifica del campo poiché l'art.137, c.3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica del campo di gioco per una giornata di gara". Per quanto attiene le restanti sanzioni, occorre rilevare che i comportamenti tenuti dai sostenitori risultano accuratamente descritti nel referto che, come noto, è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". In esso gli ufficiali di gara identificano in maniera certa gli autori delle gravi offese sessiste e delle minacce nei confronti di un'assistente arbitrale, ascrivendole ai sostenitori del Terracina 1925. I medesimi tifosi lanciavano in campo anche due bottiglie, di cui una di vetro, in direzione della stessa assistente e dei calciatori avversari, senza colpire però nessuno. Sussiste, quindi, responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori, così come previsto dall'art. 6 C.G.S., sia per il lancio di oggetti in campo, sia per le offese di natura sessista. A riguardo, la recidiva contestata correttamente dal Giudice Sportivo giusta CC.UU. 175, 225 e 237 non riguarda tale ultima condotta – che altrimenti sarebbe stata punita ai sensi dell'art. 28, comma 4 C.G.S. con l'ammenda minima di € 1.000,00 – ma più in generale per i comportamenti tenuti dai sostenitori. A riguardo, quindi, la sola ammenda dovrà essere ridotta come fissato nel dispositivo, poiché la recidiva non determina un'aggravante specifica, considerando altresì che per le gravi condotte dei sostenitori della reclamante sono erogate, congiuntamente a quelle pecuniarie, anche la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse nonché la diffida che deve essere confermata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'obbligo di disputare n.1 gara a porte chiuse, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 800,00, confermando altresì la diffida.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

224) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CIAMPINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GIACCI GIORGIO FINO AL 08/05/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 SGS DEL 12/03/2026

(Gara: POLISPORTIVA CIAMPINO – CERTOSA A.R.L. del 08/03/2026 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 351 del 02/04/2026

Con reclamo ritualmente inoltrato, la società Polisportiva Ciampino impugnava la sanzione dell'inibizione comminata a carico del proprio dirigente Giorgio Giacci, sostenendo che lo stesso non avesse mai ingiuriato l'arbitro.

Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame e chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente Giorgio Giacci che teneva un comportamento lievemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l'entità della sanzione deve essere ricondotta alla misura prevista per la condotta effettivamente tenuta dal tesserato, la cui tenue antigiuridicità è comunque aggravata dal suo svolgimento davanti a calciatori del settore giovanile.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Giacci Giorgio al 24/04/2026. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

235) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS CRISTIANO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.338 LND DEL 25/03/2026

(Gara: PRO CALCIO CECCHINA – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 21/03/2026 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 360 del 10/04/2026

Con reclamo ritualmente notificato la Società Torrenova 1986 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 338 LND del 25/03/2026, con il quale veniva disposta la squalifica per tre gare effettive nei confronti del calciatore De Angelis Cristiano *“Perché al termine della gara veniva a contatto con un avversario, spintonandolo con forza e nel contempo rivolgendogli espressioni offensive.”*.

In sede di reclamo la società, nell'ammettere l'errore del proprio tesserato, faceva presente che, come dichiarato dall'arbitro dopo la fine della partita ancora sul terreno di gioco, *“il calciatore della squadra avversaria (n. 8) insultava il nostro, mettendogli le mani addosso e spintonandolo più volte con violenza, ciò portava alla reazione se pur sbagliata del nostro”*. Quanto affermato – prosegue la reclamante – *“non è una giustificazione, ma un dato di fatto, come da referto dal Direttore di gara da cui è scaturita la mass confrontation.”*.

Alla riunione del 9 aprile 2026 per la reclamante era presente il segretario Gino Andreassi, tesserato per la società Atletico Torrenova 1986, il quale, contattato telefonicamente in merito ai fatti accaduti durante la gara, si riportava integralmente a quanto riportato nel reclamo.

Ribadiva, altresì, che il fatto per cui è causa non ha causato problemi fisici a nessuno e chiedeva una riduzione della sanzione perché il calciatore ha agito in reazione ad un colpo ricevuto.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione della squalifica a carico del proprio giocatore possono ritenersi assumibili.

Condividendo i rilievi formulati sul punto dalla reclamante, secondo cui la squalifica inflitta al calciatore appare eccessivamente gravosa rispetto ai fatti accaduti e al particolare contesto in cui gli stessi sono avvenuti, emerge dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. – che il predetto calciatore al termine della gara abbia colpito ed insultato il giocatore della squadra avversaria (n. 8) per reazione a spintonamenti ed insulti dallo stesso ricevuti nell'ambito di una “mass confrontation”, di guisa che la squalifica inflitta può essere ridotta. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore De Angelis Cristiano a 2 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

**212) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LUCKY JUNIOR, AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.88 LND DEL 05/03/2026
(Gara: LUCKY JUNIOR – REAL MONTELANICO del 22/02/2026 – Campionato Terza
Categoria Roma)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 360 del 10/04/2026

Con reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, la società Lucky Junior ha impugnato il provvedimento di ripetizione della gara assunto dal Giudice Sportivo, sostenendo che la sospensione decretata dall'arbitro fosse stata determinata esclusivamente dal comportamento dei componenti dell'avversaria Real Montelanico.

Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame e chiedeva la vittoria per 0-3 a tavolino.

Ritenuta la necessità di disporre l'audizione dell'arbitro in sede di supplemento di referto, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S..

In tale sede, il direttore di gara riferiva che, a seguito della sospensione al quarto minuto del primo tempo, causato da condotte dei calciatori del Real Montelanico, la partita procedeva regolarmente fino all'intervallo.

Negli spogliatoi l'arbitro avvertiva un giramento di testa che non gli consentiva di continuare a dirigere la partita che, essendo accesa, necessitava di un ufficiale in perfetta forma.

È evidente, quindi, che la sospensione definitiva della gara sia stata dovuta alle cattive condizioni fisiche dell'arbitro e non a causa di pericolo per la propria incolumità.

Deve essere quindi disposta la prosecuzione della gara ai sensi dell'art. 33 comma 4 del Regolamento LND, mandando agli Uffici amministrativi per gli adempimenti di competenza.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la prosecuzione della gara.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

241) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LUCIDI FEDERICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.338 LND DEL 25/03/2026

(Gara: PRO CALCIO CECCHINA – PESCATORI OSTIA del 22/03/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 371 del 17/04/2026

Visto il reclamo della società Pro Calcio Cecchina; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

244) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BOVILLE ERNICA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE INSOGLIA OTTAVIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.347 LND DEL 31/03/2026

(Gara: BOVILLE ERNICA CALCIO – VIVACE GROTTAFERRATA 1922 del 29/03/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 371 del 17/04/2026

Visto il reclamo della società Boville Ernica Calcio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li 24 aprile 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato